

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA
MANUTENZIONE DI STRADA DI
ARROCCAMENTO AGRO SILVO
PASTORALE COLORIE - CREMOSINA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. __ DEL 9.02.2019

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso, l'utilizzo e la manutenzione della strada di arroccamento agro-silvo-pastorale Colorie - Cremosina.

Art. 2 Soggetto Gestore

Soggetto gestore della suddetta strada agro-silvo-pastorale è il "Consorzio per il miglioramento alpeggi montani vogognesi".

Art. 3 Chiusura con cartello e con barriera

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento.

L'accesso è altresì vietato mediante apposita barriera munita di chiave e la gestione della stessa avviene come precisato negli articoli di seguito.

Il titolare del permesso ha l'obbligo di:

- chiudere la barriera dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- detenere la chiave della barriera con il divieto assoluto di riproduzione e/o di cessione a persone non autorizzate della stessa

La strada agro silvo pastorale Colorie - Cremosina che attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potrà sempre essere chiusa salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

Art. 4 Ordinanza di chiusura

Il Sindaco, in caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, emanerà tempestivamente Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 5 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulla strada di arroccamento agro-silvo-pastorale Colorie - Cremosina non costituisce elemento di apertura della medesima al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 6 Rilascio autorizzazione al transito

1. L'autorizzazione viene rilasciata dal "Consorzio per il miglioramento alpeggi montani vogognesi", su apposito contrassegno, da collocarsi sul veicolo in maniera visibile e di facile verifica per eventuali controlli
2. Il contrassegno dovrà contenere i dati di identificazione del veicolo (targa), il nominativo del richiedente ed il periodo di validità dell'autorizzazione
3. In caso di più veicoli di proprietà del richiedente, verranno riportate sul contrassegno, dietro il versamento di un unico diritto fisso, un massimo di n. due targhe per ogni richiedente. Possono usufruire di tale possibilità esclusivamente i soggetti di cui al successivo art. 7 lettere a), b) e c)
4. Ad ogni contrassegno corrisponderà una chiave numerata e non cedibile, necessaria per l'apertura della barriera

Art. 7 Soggetti con diritto all'autorizzazione

Possono richiedere l'autorizzazione al transito:

- a) proprietari od affittuari (nonché i relativi coniugi, parenti ed affini) di fabbricati o terreni asserviti interamente o parzialmente dalla strada in oggetto;
- b) ditte o persone che svolgono attività di esbosco, manutenzione, studi o ricerche di volta in volta autorizzate dal "Consorzio per il miglioramento alpeggi montani vogognesi" per periodi limitati, in relazione all'attività svolta;
- c) personale incaricato dalle Società per la manutenzione delle prese di adduzione e relativi manufatti, di volta in volta autorizzate dal "Consorzio per il miglioramento alpeggi montani vogognesi" per periodi limitati, in relazione all'attività svolta.

Art. 8 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al "Consorzio per il miglioramento alpeggi montani vogognesi" su apposito modello e deve contenere le generalità del richiedente come da precedente art. 6, il luogo di residenza, le motivazioni per cui si richiede l'accesso, nonché l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Per le annualità successive, qualora non siano intervenute variazioni di generalità, motivazioni per l'accesso e targa dei mezzi rispetto a quanto dichiarato nella prima domanda di autorizzazione, il permesso verrà rilasciato dietro apposita dichiarazione in tal senso del titolare del permesso.

Art. 9 Corrispettivi da versare

1. L'iscrizione al consorzio in oggetto prevede il versamento di un corrispettivo una tantum pari ad € 100,00 per ogni richiedente (come da statuto del "Consorzio per il miglioramento alpeggi montani vogognesi");
2. Il rilascio di ciascun contrassegno di autorizzazione da parte del "Consorzio per il miglioramento alpeggi montani vogognesi", e della relativa chiave per l'apertura della barriera, è soggetto al pagamento di un diritto fisso annuo pari ad € 50,00 (cinquanta/00). In caso di richieste da parte di componenti dello stesso nucleo familiare, il primo richiedente pagherà un diritto fisso pari ad € 50,00, i successivi pagheranno € 25,00 ciascuno.
3. Per i soggetti di cui all'art. 7 lettere b) e c) l'autorizzazione ha validità annuale e viene rilasciata dietro versamento che sarà da concordarsi di volta in volta con il Consorzio.
Per l'autorizzazione giornaliera è previsto il versamento di un corrispettivo pari ad € 5,00 (cinque/00), oltre ad una cauzione pari ad € 30,00 a copertura della mancata restituzione della chiave di apertura della barriera.

Art. 10 Registro permessi

Il "Consorzio per il miglioramento alpeggi montani vogognesi" provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo versato

Art. 11 Mezzi autorizzati al transito

1. Sulla strada in oggetto potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada")
2. I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24.12.1969

Art. 12 Limiti di transito

1. gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h
2. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali

Art. 13 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia, della Comunità Montana, nonché del/dei Comune/i interessato/i ed i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza);
- i trattori (mezzi agricoli).

Art. 14 Sanzioni

1. Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 38 della Legge Regionale 32/82 come sostituita dall'art. 42 L.R. 9/07 e relativo regolamento di attuazione
2. In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 50 ad euro 300 con immediata interruzione del transito
3. L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300. Il "Consorzio per il miglioramento alpeggi montani vogognesi" in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito
4. Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

Art. 15 Autorizzazioni specifiche

1. Il "Consorzio per il miglioramento alpeggi montani vogognesi" potrà di volta in volta autorizzare altri soggetti non ricompresi fra quelli individuati all'art. 7 per attività di escursionismo* o per altre esigenze connesse alla fruizione del territorio.

In tali casi il rilascio del contrassegno di autorizzazione e la chiave provvisoria sono soggetti al pagamento dell'importo di € 5,00 (cinque/00) giornalieri, oltre ad una cauzione pari ad € 30,00 a copertura della mancata restituzione della chiave per l'apertura della barriera.

2. Per il transito di mezzi destinati al trasporto materiali per lavorazioni edilizie e altri dovrà essere richiesta specifica autorizzazione dietro il versamento di € 10,00 (dieci/00) giornalieri per ciascun mezzo. Il "Consorzio per il miglioramento alpeggi montani vogognesi" potrà richiedere apposita fidejussione a garanzia di eventuali danni che potrebbe subire la strada o prevedere interventi specifici di manutenzione della stessa.

** C.C. 25 del 22.08.08: per attività di escursionismo si intende esclusivamente l'attività posta in essere da Enti ed Associazioni che organizzano percorsi e gite a scopo ricreativo, sportivo, didattico, naturalistico con esclusione di ogni forma di attività posta in essere da privati anche in gruppo.*

Art. 16 Manifestazioni

1. Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il "Consorzio per il miglioramento alpeggi montani vogognesi" potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 7 giorni prima della data di svolgimento.
2. A tal fine andranno poste in essere lungo la strada di arroccamento agro-silvo-pastorale Colorie - Cremosina tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art. 17 Vigilanza

1. Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, la Guardia Comunale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento;
2. Il "Consorzio per il miglioramento alpeggi montani vogognesi" per eventuali necessità potrà incaricare per la vigilanza, oltre ai soggetti di cui al precedente punto 1, anche soggetti di volontariato.

Art. 18 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada di arroccamento agro-silvo-pastorale Colorie - Cremosina di cui al presente regolamento, a termine dell'art. 2043 del Codice Civile, sono

responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il “Consorzio per il miglioramento alpeggi montani vogognesi” ed il Comune di Vogogna da qualsiasi responsabilità.

Art. 19 Manutenzioni

1. Le opere di manutenzione straordinaria saranno realizzate dal Comune di Vogogna.
2. Le opere di manutenzione ordinaria saranno a carico del “Consorzio per il miglioramento alpeggi montani vogognesi”.
3. Sono istituite, a partire dal corrente anno, n. 2 “giornate di pulizia della strada”, da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile ed in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria della viabilità di cui al presente regolamento.
Ogni titolare di contrassegno di autorizzazione di accesso alla strada di arroccamento ha l’obbligo di partecipare ad almeno una delle due giornate di pulizia della strada. In caso contrario sarà applicato un sovrapprezzo al rilascio del contrassegno di autorizzazione pari ad € 50,00.

Art. 20 Decorrenza e termini

La gestione della manutenzione ordinaria della strada di arroccamento agro silvo pastorale Colorie – Cremosina, verrà successivamente trasferita al concessionario per esercizio e coltivazione delle cave comunali che verrà individuato con procedura ad evidenza pubblica ed al quale il “Consorzio per il miglioramento alpeggi montani vogognesi” conferirà la gestione con atto separato.